



Al Signor
Presidente del Consiglio Comunale
S E D E

MOZIONE

Oggetto: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- gli articoli 59–63 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, disciplinano l'origine non preferenziale delle merci; in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1, dispone che le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio, mentre l'articolo 60, paragrafo 2, stabilisce che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata;
- gli articoli 31–36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 specificano ulteriori criteri applicativi della citata disciplina;
- il criterio dell'origine non preferenziale consente di stabilire la nazionalità economica delle merci scambiate nel commercio internazionale ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione europea o dagli Stati membri;

Considerato che:

- non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come il luogo da cui proviene l'alimento;
- coesistono tre tipologie di criteri per l'attribuzione dell'origine: il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica e il criterio del valore aggiunto; nessuno di tali criteri consente tuttavia di integrare in modo soddisfacente la fattispecie della «Lavorazione economicamente giustificata» ai fini dell'individuazione di un prodotto nuovo;

OTAP 3/4/39

- le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nei consumatori: emblematico è il caso del concentrato di pomodoro importato e ulteriormente lavorato in Italia al solo fine di apporre il marchio made in Italy su prodotti di fatto non nazionali;

Preso atto che:

- la disciplina doganale non concerne direttamente il contenuto dell'etichettatura destinata ai consumatori, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali mediante un codice numerico universalmente comprensibile;
- la giurisprudenza nazionale ed europea qualifica la disciplina dell'origine doganale come norma di natura fiscale, inidonea a fornire ai consumatori informazioni trasparenti sulla provenienza geografica degli alimenti;
- sussistono concreti rischi economici e reputazionali per le produzioni agroalimentari italiane derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy ma realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi, che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata ai sensi delle norme doganali;
- le operazioni minime o non economicamente giustificate sono prive di rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, ma le norme vigenti risultano inadeguate a prevenire i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

Tenuto conto che:

- il Comune di Verona ha una consolidata tradizione nei settori vitivinicolo, olivicolo e più in generale agroalimentare, e che la tutela dell'autenticità e della trasparenza nell'origine dei prodotti rappresenta un interesse diretto della comunità locale e delle imprese del territorio;
- l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale conferiscono al Consiglio la facoltà di esprimere indirizzi e di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi nelle sedi competenti;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale

- ad attivarsi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) affinché quest'ultima si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali dell'Unione europea, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, al fine di avviare la procedura di revisione della disciplina sull'origine doganale: in particolare attraverso la modifica dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione delle norme sull'origine non preferenziale e alla previsione, quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei medesimi prodotti, dell'indicazione del luogo di provenienza ai sensi del regolamento (UE)

n. 1169/2011, così da garantire trasparenza e corretta informazione ai consumatori;

- a intraprendere, anche tramite ANCI, opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune, affinché siano resi edotti dell'iniziativa e sensibilizzati sull'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso indicato;

- a sollecitare il Presidente della Regione Veneto affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il medesimo obiettivo di cui ai punti precedenti;

- a dare comunicazione al Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'approvazione della presente mozione, delle azioni intraprese in attuazione degli impegni assunti.

Il Consigliere Comunale
Pietro Giovanni Trincanato

Gruppo Consiliare Traguardi